

- == CONTRO IL NUOVO PROGETTO DEL MINISTRO CHE VUOLE PUNIRE E GHETTIZ-
ZARE I RICERCATORI UNIVERSITARI
- == PER LA QUALIFICAZIONE DEL RUOLO DEI RICERCATORI E DELL'UNIVERSITA'
- == A SOSTEGNO DELLA PIATTAFORMA DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

Continua la GRAVE PROVOCAZIONE contro i ricercatori universitari. Lo schema di disegno di legge per la definizione dello stato giuridico dei ricercatori, presentato dal ministro il 16 luglio al CUN, non migliora in alcun punto l'attuale ruolo e, per alcuni importanti aspetti, anzi lo peggiora.

Il progetto del ministro, espressione della parte più retriva del mondo accademico, conferma i soliti obiettivi: non riconoscere ai ricercatori la funzione docente svolta e assicurare ai professori la disponibilità di personale a loro subalterno nella didattica e nella ricerca. Tutto questo per salvaguardare l'attuale struttura di potere della docenza universitaria che si oppone a qualsiasi reale rinnovamento delle funzioni didattiche e scientifiche dell'università, al fine di conservare i propri privilegi di corporazione.

E infatti lo schema di disegno di legge:

1. limita ulteriormente l'autonomia didattica e scientifica dei ricercatori attribuendo al direttore di dipartimento o di istituto la definizione della loro attività didattica e di ricerca, accentuando tra l'altro, sul piano dello stato giuridico, il carattere "non docente" del ruolo dei ricercatori (art. 9 dello schema di disegno di legge);
2. impone 36 ore settimanali ai ricercatori straordinari (tra i quali sono contemplati gli attuali ricercatori non confermati), che vengono esclusi dalla didattica e dalla possibilità di optare tra tempo pieno e tempo definito (art. 9); in questo modo si accentua nettamente la differenza tra ricercatore straordinario e confermato, facendoli diventare nei fatti due distinti ruoli, e ciò diversamente da quanto avviene all'interno dei ruoli di professore ordinario e associato;
3. non qualifica le mansioni didattiche dei ricercatori (v. punto 1 della piattaforma della assemblea nazionale dei ricercatori riportata nel retro), ma anzi si preoccupa addirittura di limitare lo stesso diritto di partecipazione agli esami di profitto; la stessa possibilità di svolgere supplenze nei corsi ufficiali e nelle scuole di specializzazione è congegnata in maniera tale da assegnare ai ricercatori la funzione di "tappabuchi" (art. 8);
4. riconferma (art. 16) la sostanziale differenza tra ricercatori e professori di ruolo al momento della verifica periodica dell'attività scientifica (quale risulta dal confronto tra gli articoli 18 e 33 del DPR 382/80);
5. disattende del tutto la richiesta di aggancio al trattamento economico dei professori di ruolo;
6. introduce, per gli attuali ricercatori confermati, la possibilità di optare per il tempo definito (rendendo però irreversibile tale scelta) senza incentivare il tempo pieno e decurtando lo stipendio di quelli a tempo definito, a differenza di quanto avviene per i professori di ruolo (art. 21) (v. punto 4 della piattaforma); per i futuri ricercatori confermati la scelta del tempo definito si traduce, dopo 5 anni, addirittura in autolicensing (art. 7);
7. disattende tutte le richieste dei ricercatori concernenti la partecipazione agli organi dell'università (v. punto 5 della piattaforma), ad eccezione della partecipazione di tutti i ricercatori al consiglio di istituto e del parziale ampliamento della rappresentanza nella commissione di ateneo, ^{che} peraltro continuerebbe ad essere eletta dai professori dei consigli di facoltà (art. 13);
8. continua ad escludere la presenza di un ricercatore confermato nelle commissioni giudicatrici per i concorsi a ricercatore e per i giudizi di conferma, a differenza di quanto av-

viene per tutte le altre categorie universitarie (docenti e non docenti).

CONTRO questo disegno punitivo e reazionario e a sostegno delle richieste contenute nella piattaforma dell'assemblea nazionale dei ricercatori è necessaria la mobilitazione convinta e compatta di tutti i ricercatori e l'impegno di tutte le altre componenti universitarie.

Pertanto è indetto lo STATO DI AGITAZIONE dei ricercatori ed è convocata l' ASSEMBLEA NAZIONALE DEI RICERCATORI UNIVERSITARI aperta alle altre componenti universitarie

SABATO 6 e DOMENICA 7 ottobre 1984 a ROMA (Istituto di Geologia)

Alla riunione sono invitate le forze politiche e sociali

O.d.g. : valutazione della situazione ed eventuale decisione di indire l'astensione a tempo indeterminato da ogni attività didattica

==== PIATTAFORMA DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI RICERCATORI UNIVERSITARI SULLA DEFINIZIONE DEL RUOLO DEI RICERCATORI.

1. Riconoscimento della funzione docente e introduzione di un minimo di 150 ore annue di attività didattica da definire con il consenso del ricercatore interessato, nell'ambito del consiglio di corso di laurea.

Per i ricercatori a tempo pieno devono essere previste inoltre non meno di 100 ore annue per attività didattica e per l'assolvimento di compiti organizzativi.

L'attività didattica deve consistere nello svolgimento di compiti (lezioni, esercitazioni, seminari, corsi tematici legati alla propria attività di ricerca) anche non direttamente finalizzati ad un corso di insegnamento, nei corsi di laurea e di dottorato di ricerca. I ricercatori in quanto tali partecipano alle commissioni d'esame di profitto e di laurea e possono essere relatori di tesi. Ai ricercatori possono essere attribuite supplenze di corsi ufficiali e incarichi di insegnamento nelle scuole di specializzazione e nelle scuole dirette a fini speciali.

2. Conferma della libertà di ricerca in completa analogia a quanto previsto per i professori di ruolo.

3. Lo stipendio deve essere determinato nella misura del 50% di quello spettante, a parità di posizione, al professore ordinario.

4. Diritto di opzione tra il regime di tempo pieno e quello di tempo definito con le stesse modalità previste per i professori di ruolo e con lo stesso incentivo economico (aumento del 40% dello stipendio base del ricercatore a tempo definito).

5. Presenza negli organismi di gestione nelle seguenti misure:

- le rappresentanze dei ricercatori al CUN, nei comitati consultivi del CUN (40%), nei consigli di amministrazione, nelle commissioni di ateneo, nelle commissioni scientifiche (60%), nelle giunte di dipartimento e in tutte le commissioni costituite sulla base di regolamenti di ateneo devono essere pari a quelle dei professori ordinari e dei professori associati;

- tutti i ricercatori devono far parte dei consigli di facoltà, di dipartimento, di istituto e di corso di laurea;

- tutti i ricercatori devono partecipare all'elezione del rettore e del preside.

Tutte le rappresentanze dei ricercatori devono essere elette direttamente dai ricercatori.

6. Inserimento di un ricercatore confermato nelle commissioni giudicatrici per i concorsi a ricercatore.

Le mansioni e il trattamento economico dei ricercatori non confermati sono uguali a quelli dei ricercatori confermati.

Firenze, 19 luglio 1984

La segreteria dell'assemblea nazionale dei ricercatori

==== Per inviare documenti e comunicazioni alla segreteria dell'assemblea nazionale dei ricercatori: Nunzio Miraglia-Scienza delle Costruzioni-Ingegneria-Viale delle Scienze-90128 Palermo.

Per qualsiasi informazione e comunicazione telefonica: Laura Corda-Roma-06 ab. 876805, ist. 4956634; Franco Di Stefano-Pisa-050 ab. 551952, ist. 40422; Nunzio Miraglia-Palermo-091 ab. 484119, ist. 427166; Paola Mura-Padova-049 ab. 38322, ist. 651688; Alina Veneri-Urbino-0722 ab. 37973, ist. 37125.